

Associazione *RACCONTIAMO L'ADOZIONE ONLUS*



Statuto

Sede e finalità

Art. 1 E' costituita l'Associazione di volontariato denominata RACCONTIAMO L'ADOZIONE ONLUS. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; è apolitica, apolitica aconfessionale e aperta a persone di differenti ispirazioni etniche e religiose che vi partecipano su un piano di rispetto e parità reciproche; l'Associazione non persegue fini di lucro.

Art. 2 L'associazione ha la sede in via Palestro, 16 Lecco. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 L'Associazione riunisce famiglie di genitori adottivi e tutti coloro che sono interessati all'esperienza dell'adozione, con l'idea fondamentale di mettere al centro il bambino e le sue esigenze.

Le finalità dell'Associazione sono:

- offrire occasione di confronto e sostegno alle coppie adottive e favorire lo scambio delle reciproche esperienze;
- fornire assistenza alle coppie che intendono adottare;
- promuovere la tematica dell'adozione e sensibilizzare l'opinione pubblica su questo argomento, anche mediante convegni e conferenze presso le istituzioni pubbliche e private;
- organizzare e realizzare, con la collaborazione di esperti del settore, attività di formazione ed informazione rivolte alle coppie, agli operatori del settore, agli insegnanti e alle persone interessate;
- promuovere, organizzare e realizzare attività ed eventi di carattere ludico e ricreativo.

Per raggiungere questi scopi l'Associazione può ottenere il concorso di giuristi, psicologi, pedagoghi ed esperti e stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici (scuola, ASL, enti locali e territoriali), nonché con associazioni aventi analoghe finalità.

Soci

Art. 4 Possono essere soci i genitori adottivi e tutti i maggiorenni che condividono le finalità dell'Associazione e versano la quota associativa. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5 L'iscrizione all'Associazione richiede la condivisione delle finalità associative e presuppone la conoscenza e l'accettazione del presente statuto. L'iscrizione è formalizzata con il versamento della quota associativa

Art. 6 La qualità di socio si perde per recesso, mancato versamento della quota associativa annuale o indegnità. Le quote versate in ogni caso non vengono restituite.

Patrimonio

Art. 7 Nello svolgimento delle attività necessarie al perseguimento dei propri scopi, l'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell'attività personale, gratuita e spontanea dei propri soci. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione.

Art. 8 Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e dal fondo cassa.

Il Tesoriere redige ed aggiorna annualmente apposito inventario di tutti i beni di proprietà dell'Associazione.

In occasione dell'approvazione del Bilancio Preventivo di ciascun anno, il Tesoriere illustra all'Assemblea l'inventario dei beni dell'Associazione.

Le entrate sono costituite da:

- A. quota associativa;
- B. quote integrative;
- C. contributi pubblici e privati, erogazioni e lasciti;
- D. quote derivanti dall'attività di formazione.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse ad esse.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione il patrimonio va devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della l. 23.12.1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Struttura organizzativa

Art. 9 La struttura organizzativa dell'Associazione è composta dai seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo
- c) Presidente
- d) Vice-Presidente
- e) Tesoriere
- f) Segretario

Art. 10 L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti della quota associativa annuale ed è convocata almeno una volta l'anno per:

- approvare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione e tutte le loro modifiche;
- verificare l'andamento delle attività dell'Associazione;
- discutere, rielaborare ed approvare il Progetto annuale delle attività, proposto dal Consiglio Direttivo;
- entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ratificare il bilancio consuntivo ed approvare il Bilancio Preventivo;
- almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato, eleggere i membri del Consiglio Direttivo ogni due anni o provvedere alla surroga del consigliere dimissionario.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è trasmesso a mezzo email a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, almeno 15 giorni prima della riunione ed è pubblicato sul sito internet dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve indicare: l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.

La seconda convocazione potrà svolgersi nello stesso giorno, almeno un'ora dopo la prima convocazione, dovrà tenersi comunque non oltre 10 giorni dalla data di prima convocazione e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.

L'Assemblea è valida e deliberante con l'intervento della metà dei soci, in prima convocazione; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti; ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di un altro socio.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere relative a modifiche dello statuto o per l'eventuale scioglimento dell'Associazione sono valide se assunte con i 2/3 dei voti dei soci partecipanti all'Assemblea.

L'Assemblea, dopo averne stabilito il numero dei componenti, elegge con voto segreto il Consiglio Direttivo. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza tra i candidati consiglieri da eleggere. Risultano eletti i candidati che ottengono più voti; a parità di voto risulta eletto il candidato più anziano.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette fino ad un massimo di tredici consiglieri, eletti in carica dall'Assemblea.

Esso dura in carica due anni e si riunisce per:

- elaborare il Progetto annuale delle attività da proporre all'Assemblea;
- verificare periodicamente l'andamento delle attività decise dall'Assemblea;
- promuovere e coordinare il lavoro di tutti i soci;
- deliberare la sospensione o l'espulsione di soci;
- stabilire la quota associativa annuale;
- redigere il conto consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, con votazione palese, un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le due cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate in un sola persona.

Esclusa l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono in carica fino all'avvenuta elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Art. 12 Il Presidente e, in caso di sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, facendone eseguire le deliberazioni. Firma gli atti ufficiali, cura la regolare attività dell'Associazione promuovendone l'incremento. Adotta in caso di necessità i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 13 Il Segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere degli organi sociali dell'Associazione, redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, assiste il Presidente nel disbrigo degli affari e tiene la corrispondenza, controfirma gli atti ufficiali.

Art.14 Il Tesoriere ha la gestione, anche a mezzo delega, dei rapporti bancari intestati all'Associazione. Tiene il libro delle entrate e delle uscite, è custode del patrimonio dell'Associazione, del quale redige ed aggiorna annualmente l'inventario, ne esige le rendite, le quote, gli introiti, esegue i pagamenti.

Conclusioni

Art. 15 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile e alle norme di legge in materia.